

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1047/AV3 DEL 23/07/2013**

Oggetto: AV3: Convenzione con l'Ente di Formazione Tritium con sede a Tolentino (MC) per attività di tirocinio da parte dei propri allievi iscritti al corso per Operatore Socio Sanitario (progetto siform 161658)

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di addivenire all'attivazione di una convenzione con l'Ente di Formazione Tritium con sede a Tolentino (MC), per permettere ai propri allievi che seguono il corso di Qualifica Operatore Socio Sanitario (scheda n. 161658), di svolgere il tirocinio formativo presso le strutture ospedaliere della Area Vasta 3;
2. di approvare lo schema di convenzione presentato dall'Ente suddetto di cui all'allegato che forma parte integrante della presente determina a far data dalla sottoscrizione della stessa sino alla conclusione del Corso;
3. di dare atto che la citata convenzione regola lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Asur giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n. 17605 del 7/08/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
4. di dare atto che dalla convenzione in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta 3;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

*IL DIRETTORE AREA VASTA
Dr. Enrico Bordonì*

Per il parere infrascritto:

U.O.C. SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. SERVIZIO BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott. Mario Forti)

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Gestione Risorse Umane

Normativa di riferimento

- ❑ *Legge n. 196 del 24/06/1997 "Norme in materia di promozione all'occupazione"*
- ❑ *D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 del decreto 196/97 su tirocini formativi e di orientamento"*
- ❑ *DGR n. 666 del 20/05/2008 "Standard formativi del corso di qualifica Operatore Socio Sanitario"*

Motivazione

L'Ente di Formazione Tritium con sede a Tolentino (MC), ha richiesto a questa Area Vasta 3, con nota pervenuta in data 27/05/2013 prot. 40695, la possibilità di attivare una convenzione per l'effettuazione di tirocini da parte dei propri studenti per il corso di qualifica "Operatore socio sanitario" (progetto siform 161658) attraverso la sottoscrizione tra le parti di una convenzione nell'ambito della normativa delineata dalla DGRM 666 del 2008.

Lo stage formativo ha la finalità di far acquisire agli allievi le competenze previste dal profilo professionale dell'operatore socio sanitario attraverso l'esperienza diretta nei servizi di inserimento e la messa in pratica delle conoscenze e delle capacità conseguite nel percorso didattico teorico.

L'attività svolta in un contesto aziendale permetterà agli stagisti di osservare e identificare i bisogni della persona e rispondere con interventi mirati; di attuare interventi di carattere igienico – domestico per garantire un ambiente di vita o di cura confortevole e sicuro fornendo prestazioni corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici; di adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alla specificità dei suoi problemi, ai differenti contesti operativi e alle varie età; di eseguire azioni di assistenza e di supporto rivolti sia alla persona che all'ambiente secondo i principi appresi e nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo.

Lo stage ha inoltre una valenza:

1. didattica, che risponde efficacemente alla necessità di completare gli obiettivi formativi previsti dal percorso;
2. di orientamento attivo, per facilitare le scelte professionali mediante l'esperienza diretta in un contesto aziendale;
3. di comprensione dell'organizzazione aziendale e del lavoro;
4. di opportunità di accompagnamento all'inserimento lavorativo;
5. formativa, in grado di ampliare il patrimonio di proprie competenze;
6. valutativa, in quanto collocato all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione.

L'inserimento temporaneo di allievi nell'azienda presso le proprie strutture ospedaliere, non rientra nella normativa sull'assunzione degli apprendisti e che, in nessun caso, il rapporto allievo-azienda può configurarsi come rapporto di lavoro.

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 24 giugno 1997.

Per i tirocinanti inseriti, l'Ente di Formazione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. e la copertura per i rischi di responsabilità civile per i danni causati a terzi con polizza stipulata presso la compagnia assicuratrice;

Dal rapporto in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta 3.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno stipulare la convenzione allegata alla presente determina, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17605 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

1. di addivenire all'attivazione di una convenzione con l'Ente di Formazione Tritium con sede a Tolentino (MC), per permettere ai propri allievi che seguono il corso di Qualifica Operatore Socio Sanitario (scheda n. 161658), di svolgere il tirocinio formativo presso le strutture ospedaliere della Area Vasta 3;
2. di approvare lo schema di convenzione presentato dall'Ente suddetto di cui all'allegato che forma parte integrante della presente determina a far data dalla sottoscrizione della stessa sino alla conclusione del Corso;
3. di dare atto che la citata convenzione regola lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Asur giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n. 17605 del 7/08/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
4. di dare atto che dalla convenzione in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta 3;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Adriana Carradorini

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dott.ssa Martina Bocci

- ALLEGATI -

**CONVENZIONE TRA
I SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
“OPERATORE SOCIO SANITARIO” (progetto siform 161658)**

L' Asur Marche Area Vasta n. 3 sede legale in Via Caduti del lavoro, 40 nella persona del Delegato del Legale Rappresentante, Direttore di Area Vasta, Dott. BORDONI ENRICO, nato a Macerata il 08/05/1955, residente ad Ancona - CF BRDNRC55E08E783Z, d'ora in poi denominato “soggetto ospitante

E

l'Ente di Formazione TRITIUM DI MURARO ARNALDO in seguito denominato Ente Gestore, con sede a TOLENTINO in Via G. Matteotti, 39 partita IVA 01776000430, codice fiscale MRRRLD59H01G224Y, accreditato presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n.62 del 17.01.2001 e n.2164 dell'08.09.2001, per le macrotipologie *OBBLIGO FORMATIVO, FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA*, nella persona del Sig. ARNALDO MURARO nato a PADOVA il 01/06/1959 nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica a TOLENTINO in Via G.Matteotti, 39.

PREMESSO

- che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, e per la disciplina provvisoria dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 28 maggio 2008 ha recepito l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ed ha approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;
- che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale sopra citata prevede la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizione di collaborazione tra gli Enti stessi;

si conviene e si pattuisce quanto segue

Art. 1

Attuazione degli interventi

I sottoscritti della presente convenzione di impegnano a programmare ed attuare congiuntamente tramite i propri esperti, il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di “Operatore Socio-Sanitario” in

conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 28 maggio 2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.

L'Ente Gestore si impegna altresì ad applicare le procedure amministrative e di rendicontazione previste dalle direttive regionale e provinciali vigenti.

Art.2

Modalità attuative della convenzione.

I sottoscritti danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione, in conformità:

- a) agli "Standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n. 666 del 20/05/2008;
- b) all'Ordinamento didattico del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario approvato con DGR n. 666 del 20/05/2008;
- c) alle "Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all'interno dei percorsi formativi per Operatore Socio-Sanitario" approvate con DGR n. 666 del 20/05/2008;
- d) alle direttive regionali in materia di Formazione Professionale.

Art.3

Obblighi dell'Ente Gestore

- a) a rappresentare unitamente i sottoscrittori della presente convenzione di fronte alla Provincia di MACERATA e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
- b) a reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività formative;
- c) ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
- d) a gestire e coordinare l'intero apparato organizzativo del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario;
- e) a curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
- f) a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d'ora l'Azienda Sanitaria ed il Coordinatore d'Ambito da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
- g) a segnalare tempestivamente al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario" ogni elemento di criticità, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.
- h) provvedere ad assicurare i propri allievi sia per *responsabilità civile* presso la società assicuratrice UNIPOL agenzia di Corridonia (n. polizza 1/1306-100-65-51245497) che per *infortuni sul lavoro* INAIL (P.A.T. n° 21621769)
- i) provvedere al termine del tirocinio di tutti gli allievi all'erogazione di un rimborso forfettario di 50,00€ a favore dei tutor guida per ogni tirocinante ospitato in reparto.

Art. 4

Ruolo dell'Azienda Sanitaria

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa l'Azienda Sanitaria è garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario.

In particolare si impegna:

- a) ad eseguire tempestivamente gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni di cui all'art. 2 degli Standard formativi del percorso per conseguire la qualifica di "Operatore Socio-Sanitario"
- b) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- c) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- d) a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art.5

Ruolo del coordinatore d'Ambito Territoriale Sociale

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, il coordinatore d'Ambito è garante della qualità degli esiti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del Regolamento Regionale 08 Marzo 2004, n. 1 emanato ai sensi della Legge Regionale 06 Novembre 2002, n.20

In particolare si impegna:

- a) a supportare l'ente gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- b) a supportare l'ente gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- c) a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art.6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 6

Validità in ambito territoriale

La presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta 3, giusta delega dall'Asur – Amministrazione centrale conferita con nota prot. n. 17605 del 7/08/2009 e con nota n. 23827 del 14/11/2011 ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e pertanto ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'Asur nonché presso le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Art.7

Decorrenza

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove d'esame per il conseguimento della certificazione finale del Corso (Progetto Siform 161658).

La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21.12.1978, n.845 e verrà registrata in caso d'uso.

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il foro di Macerata

Letto e sottoscritto in data

L'Ente Gestore
Il titolare
Arnaldo Muraro

.....

Per L'Area Vasta 3
Il Direttore
Dr. Enrico Bordoni

.....